



Approvato il Decreto Milleproroghe -Novità fiscali 2022

Il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 228/2021) ha introdotto delle disposizioni di interesse per i bilanci 2022. **Sospensione ammortamenti 2021** - Il c.d. "Decreto Agosto" aveva previsto, con l'intento di non "aggravare" il bilancio d'esercizio 2020 degli effetti economici derivanti dalla pandemia, la possibilità di "sospendere" (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti 2020 delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La Legge di Bilancio 2022 ha previsto, la facoltà di sospensione degli ammortamenti relativi al 2021 solo però per i soggetti che nel 2020 avevano optato per la sospensione del 100% della quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Il Decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 228/2021), estende la facoltà anche per l'esercizio 2021 di sospendere fino ad un massimo del 100% l'ammortamento per i beni materiali e immateriali. La disposizione in oggetto quindi cancella la limitazione contenuta nella Legge di Bilancio 2022, prevedendo che la sospensione degli ammortamenti 2021 può essere effettuata a prescindere dalla sospensione del 100% degli ammortamenti 2020. **Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale** - Il Decreto Legge Milleproroghe è intervenuto ammettendo la possibilità della sospensione delle perdite emerse nell'esercizio 2021 e conseguente ripianamento delle stesse entro il 2026. Si evince che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 o del 31 dicembre 2021 non trovano applicazione le disposizioni inerenti i seguenti articoli del Codice civile: • art. 2446, commi 2 e 3 e art. 2447 per le società per azioni; • art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6 e art. 2482-ter per le società a responsabilità limitata; relativi alla riduzione del capitale per perdite e alla riduzione del capitale sotto il minimo legale. In caso di sospensione delle perdite in nota integrativa devono essere distintamente indicate con specificazione, in appositi prospetti, la loro origine nonché le movimentazioni intervenute nell'esercizio." **Disposizioni per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti** - Il più volte citato Decreto Milleproroghe", ha previsto la proroga di alcuni termini in materia economica e finanziaria, alla luce del prolungamento dell'emergenza epidemiologia da Covid-19. Tra le disposizioni, di particolare rilevanza va evidenziata quella che fissa il termine ultimo del 31 luglio 2022, per lo svolgimento delle assemblee delle società e di enti. In definitiva continuano ad applicarsi le disposizioni previste con lo scopo di facilitare lo svolgimento delle assemblee e ridurre il rischio di contagio. In particolare per le società (Spa, Sapa, Srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) si prevede, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che: a) il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza; b) l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza necessità che il presidente/segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo. Le Srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Tale proroga non influisce sui termini di approvazione dei bilanci 2021 che, secondo la normativa vigente, devono essere approvati entro il termine ordinario del 30 aprile 2022, vale a dire 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o 180 giorni al decorrere di determinate condizioni. **Bonus psicologo** - Il contributo, il cui importo viene parametrato alle diverse fasce dell'ISEE, è riconosciuto: a) nel limite di spesa di € 10 milioni per il 2022; b) nella misura massima di € 600 per persona; c) a soggetti con ISEE non superiore a € 50.000. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti per la sua fruizione sono demandati ad un apposito Decreto del Ministero della Salute di concerto con il MEF. **Limitazioni all'uso del contante** - Viene disposto lo slittamento al 1° gennaio 2023 della riduzione da € 2.000 a € 1.000 della soglia prevista per i

trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore. **Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi** - il Decreto proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale è possibile effettuare gli investimenti in beni strumentali "ordinari" e "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), per beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. La condizione rimane sempre che, entro il 31 dicembre 2021, l'ordine sia accettato dal fornitore e che sia versato almeno il 20% dell'acconto. **Riammessi al beneficio della rateazione i soggetti decaduti alla data dell'8 marzo 2020** - Il Decreto ha introdotto un' importante novità in materia di **rateizzazione**. In particolare, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 marzo 2020*), possono presentare una **nuova richiesta di dilazione** per le somme ancora dovute entro il **30 aprile 2022**, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la **decadenza dai piani** viene determinata nel caso di mancato pagamento di **cinque rate** anche non consecutive. Va precisato che il periodo di sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).